



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AMBIENTE  
CONFORMITÀ, GOVERNANCE E SOSTEGNO AGLI STATI MEMBRI  
Il Direttore (facente funzione)

Bruxelles  
ENV.E.2/LR

Egregio Firmatario,

La ringrazio per la Sua e-mail al Commissario Virginijus Sinkevičius, che mi ha incaricato di rispondere a suo nome.

I servizi della Commissione hanno preso atto delle informazioni da Lei fornite in merito alla recente legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'articolo 1, comma 447, concede alle regioni la facoltà di provvedere al controllo, e, se necessario, autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, come le aree protette, e nei periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. Lo stesso articolo al comma 448 prevede l'istituzione di un piano nazionale straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sul territorio nazionale.

Vorrei assicurarLe che la corretta applicazione della legislazione europea in materia di protezione delle specie negli Stati membri, come definita dalle direttive Uccelli<sup>1</sup> e Habitat<sup>2</sup>, è di grande importanza per la Commissione europea.

In particolare, l'articolo 12 della direttiva Habitat prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto, *inter alia*, di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale. Pertanto, nell'ambito della Direttiva Habitat, abbattimenti o catture sono permessi esclusivamente per le specie elencate nell'allegato V o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell'articolo 16 sono soddisfatti.

Analogamente, l'articolo 5 della Direttiva Uccelli prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, compreso in particolare il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo. Pertanto, nell'ambito della Direttiva Uccelli, abbattimenti o catture sono permessi esclusivamente per le specie elencate all'allegato II, e quando tutti i requisiti elencati nell'articolo 7 sono soddisfatti; o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell'articolo 9 sono soddisfatti.

---

<sup>1</sup> Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 020 26.1.2010, pag. 7).

<sup>2</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 22.7.1992, pag. 7).

Le due direttive prevedono l'istituzione di una rete di zone speciali di conservazione (articoli 4 e 6 della Direttiva Habitat) e di zone di protezione speciale (articolo 4 della Direttiva Uccelli), denominate zone Natura 2000. In tali aree, gli Stati membri devono stabilire obiettivi di conservazione specifici del sito e misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione conformi alle esigenze ecologiche delle specie presenti nei siti.

In tale contesto, i servizi della Commissione hanno avviato un'indagine sulla questione da Lei sollevata al fine di verificare la conformità dei commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle suddette disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli.

Mi prego di porgerLe i miei più distinti saluti,

Firmato elettronicamente

Paul Speight  
Direttore f.f.